

REGOLAMENTO (CE) N. 3293/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che fissa, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di nave portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che occorre stabilire i principi ed alcune modalità a livello comunitario affinché ciascuno Stato membro possa assicurare la gestione delle attività di pesca delle navi che battono la sua bandiera;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2, alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro; che occorre fissare annualmente il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo;

considerando che la possibilità di pesca per le specie non soggette al regime del totale ammissibile di cattura, nonché il corrispondente numero di navi, devono essere determinati in base alla situazione delle attività di pesca portoghesi nelle acque degli Stati membri della Comunità, ad eccezione della Spagna, durante il periodo precedente all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle risorse ittiche tenendo conto delle limitazioni cui è

soggetta la pesca di specie analoghe nelle acque portoghesi da parte delle navi di uno Stato membro che non sia la Spagna;

considerando che occorre fissare le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca previste all'articolo 349 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca previste nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2847/93⁽¹⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro esclusa la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.